

Elezioni - elettorato - passivo (ineleggibilità) - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30428 del 02/11/2023 (Rv. 669294 - 01)

Incandidabilità a seguito di scioglimento del consiglio comunale - Estensione a due turni elettorali successivi ex 28 comma 1 bis del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018 - Natura sostanziale della norma - Conseguenze.

In tema di incandidabilità a seguito di scioglimento del consiglio comunale, l'estensione della misura ostativa ai due turni elettorali successivi allo scioglimento dell'organo consigliare - disposta dall'art. 28, comma 1 bis, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018 - ha natura sostanziale e non processuale, con la conseguenza che, al fine d'individuare la norma applicabile *ratione temporis* deve aversi riguardo alla legislazione vigente al momento dello scioglimento del consiglio comunale da cui scaturiscono le proposte di incandidabilità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30428 del 02/11/2023 (Rv. 669294 - 01)